

*Ai*  
**Signori Clienti**  
*Loro Sedi*

**Informativa n. 04 del 05 luglio 2022.**

## **Erogazione del bonus una tantum pari ad euro 200,00**

Per far fronte agli effetti inflattivi e del c.d. "caro vita" derivanti dal conflitto in Ucraina, **così come già specificato con nostra Informativa n.03 del 19 maggio 2022**, il Legislatore ha previsto una forma di sostegno economico a favore di tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati, *pari ad euro 200,00*, disciplinandone l'erogazione negli **articoli 31 e 32 del D.L. 50/2022 del 17 maggio 2022**.

Con la **circolare n. 73 del 25 giugno 2022**, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la quale ha in parte stravolto l'attuale dettato della norma e **che sarà verosimilmente riscritta in sede di conversione in legge entro il 16.07 p.v., l'INPS fornisce le prime istruzioni applicative in merito al riconoscimento del bonus di 200 euro.**

Di seguito si evidenziano le precisazioni dell'Istituto:

### **✓ Lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato.**

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti ed al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, **la predetta indennità deve essere erogata con la mensilità del mese di luglio 2022, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio 2022**, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati Inps/Inail (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali o congedi, ecc..).

La circolare prevede altresì la possibilità che, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (*ad esempio, part-time ciclici*) o della previsione dei CCNL, l'indennità possa essere riconosciuta con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, anche se di competenza del mese di giugno 2022.

Si ricorda che possono accedere all'indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Si evidenzia, quindi, che il bonus una tantum pari ad euro 200,00 è riconosciuto per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile**, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di euro 2.692,00, importo maggiorato, per la sola competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, **il periodo di riferimento (primo quadrimestre anno 2022 relativamente all'esonero dei contributi IVS a carico dei lavoratori di 0,80%) è esteso dal primo quadrimestre dell'anno 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022 (quindi dal 01 gennaio 2022 al 23 giugno 2022)** e tanto per poter beneficiare dell'indennità una tantum pari ad euro 200,00; *la fruizione dell'esonero esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione.*

In merito a tale indicazione, l'Istituto ha precisato che l'esonero 0,8% riconosciuto sulla retribuzione del mese di giugno **sarà rilevante ai fini della spettanza dell'indennità in oggetto solamente in caso di dipendente assunto fino al giorno 23.06.2022**. Conseguentemente, con riferimento ai dipendenti assunti fino al 23.06.2022, l'indennità una tantum potrà essere riconosciuta qualora l'esonero 0,8% risulti fruito con riferimento ad almeno un mese nel periodo da gennaio a giugno 2022.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è stato così previsto: "L'indennità una tantum di cui al comma 1 **spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro**".

**Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.**

L'indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato sulla denuncia mensile UniEmens la predetta indennità di 200 euro, **l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata**, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, **secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio Inps**. Si precisa, altresì, che comunque l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

**Resta inteso che tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito sia ai fini fiscali, che ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.**

### ✓ Lavoratori stagionali e intermittenti.

**I datori di lavoro dovranno pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), in forza nel mese di luglio 2022 e che abbiano diritto dello sgravio contributivo del 0,80% su almeno una mensilità dal 01 gennaio 2022 fino al 23 giugno 2022.**

**Il pagamento da parte dell'INPS, infatti, sarà residuale, a domanda,** secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori **non** abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022 da parte del proprio datore di lavoro.

A tal riguardo, si precisa che l'INPS erogherà direttamente l'indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nell'anno 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad euro 35.000,00 euro sempre nell'anno 2021.

### ✓ Una tantum pensionati.

L'indennità una tantum pari ad euro 200,00 è **riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022** in favore dei soggetti **residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale** assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 ad euro 35.000,00.

I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpl o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico.

L'indennità una tantum di euro 200,00 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022.

### ✓ Titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali.

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'INPS e dalle Casse Previdenziali Privatizzate il pagamento sarà effettuato unitamente alla pensione.

### ✓ Altre categorie di soggetti.

E' prevista l'erogazione direttamente da parte dell'INPS di un'indennità una tantum di importo pari ad euro 200,00 in favore delle seguenti categorie che hanno beneficiato di una delle indennità da Covid-19 (art. 10, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 ed art. 42, D.L. n. 73/2021):

- 
- titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL nel mese di giugno 2022;
  - percettori/beneficiari di indennità di disoccupazione agricola competenza 2021;
  - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  - lavoratori autonomi occasionali;
  - lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  - lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  - lavoratori dello spettacolo.

#### **✓ Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.**

E' riconosciuta un'indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori, **sia autonomi che dipendenti**, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell'accesso all'indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell'anno 2021, **abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati** nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, **un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo** non superiore a 35.000 euro.

L'indennità una tantum è erogata a domanda direttamente dall'Inps.

#### **✓ Collaboratori coordinati e continuativi.**

Si prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di euro 200,00, erogata direttamente dall'INPS, su specifica istanza, **a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto** (di cui all'art. 409 c.p.c. ed iscritti alla Gestione Separata Inps) **attivo alla data del 18 maggio 2022** che possono far valere, per l'anno 2021, un reddito derivante **dai suddetti rapporti** di collaborazione non superiore ad euro 35.000,00.

**Gli Amministratori di Società sono esclusi dal bonus una tantum.**

#### **✓ Lavoratori domestici.**

E' prevista l'erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un'indennità una tantum di importo pari ad euro 200,00 nei confronti dei lavoratori domestici **che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022** e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS.

A tal riguardo, si precisa anche che il soggetto può presentare domanda solo se nell'anno 2021 ha prodotto un reddito personale, assoggettabile ad Irpef non superiore ad euro 35.000,00.

I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32.

L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.

#### **✓ Presentazione delle domande direttamente all'Inps.**

Le domande devono essere presentate:

- **dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022** per dai lavoratori autonomi occasionali, dagli addetti alle vendite a domicilio, dai lavoratori dello spettacolo, dai collaboratori coordinati e continuativi, dai lavoratori stagionali e intermittenti (*ove sussiste il caso*);
- **dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022** da parte dei lavoratori domestici.

L'istanza si presenta all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto.

\* \* \*

#### **✓ Partite Iva.**

L'indennità è prevista **dall'art. 33 del D.L. 50/2022 del 17 maggio 2022**. Al momento il bonus di 200 euro per chi ha la partita IVA è in stallo in quanto il Governo è in ritardo con le previsioni di emanazione del decreto attuativo.

Potranno usufruirne:

- lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni Inps, alla gestione separata o alla gestione previdenziale di appartenenza;
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- artigiani ed esercenti attività commerciali;
- imprenditori agricoli a titolo principale;
- pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne.

**La definizione dei tempi e modalità di richiesta, oltre che dei requisiti sarebbe dovuta essere emanata entro il 17 giugno, ma ad oggi non c'è ancora nulla di ufficiale.**

\* \* \*

**In allegato viene fornito il modulo di autocertificazione aggiornato dall'INPS al fine di procedere all'erogazione.**

**Tale modulo va compilato da ogni lavoratore e accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.**

**Stante le numerose criticità emerse in fase di applicazione dell'elargizione in questione si raccomanda ai datori di lavoro di non entrare nel merito del diritto o meno alla corresponsione dello stesso ma di rimettere ai lavoratori, eventualmente assistiti da loro referenti di fiducia, la compilazione del modulo relativo che dovrà essere fatto pervenire allo studio tassativamente entro e non oltre il 25 luglio prossimo.**

**È del lavoratore la principale responsabilità sulla legittima erogazione del bonus una tantum di 200 euro da parte del datore di lavoro che lo ha in forza nel mese di luglio 2022.**

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito **[www.studiosartoritn.it](http://www.studiosartoritn.it)**.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

*Lo Studio*